



Bruxelles, 3 maggio 2024  
(OR. en)

9020/24

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2016/0132(COD)

---

---

CODEC 1124  
ASILE 59  
EURODAC 6  
ENFOPOL 186  
IXIM 114

#### NOTA PUNTO "I/A"

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l'"Eurodac" per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) .../... e (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( <b>prima lettura</b> ) - Adozione dell'atto legislativo

---

1. Il 4 maggio 2016 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la sua proposta<sup>1</sup>, basata sull'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), sull'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), sull'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e sull'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), TFUE.
2. Il 23 settembre 2020 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta modificata<sup>2</sup>, basata sull'articolo 78, paragrafo 2, lettere d), e) e g), sull'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), sull'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), e sull'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), TFUE.
3. Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato i suoi pareri l'11 settembre 2016<sup>3</sup> e il 30 novembre 2020<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Doc. 8765/16.

<sup>2</sup> Doc. 11205/20 + ADD 1.

4. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato i suoi pareri il 19 ottobre 2016<sup>5</sup> e il 25 febbraio 2021<sup>6</sup>.
5. Il Comitato delle regioni ha emesso i suoi pareri l'8 dicembre 2016<sup>7</sup> e il 19 marzo 2021<sup>8</sup>.
6. Il 10 aprile 2024 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta della Commissione<sup>9</sup>. Il risultato della votazione del Parlamento europeo rispecchia l'accordo di compromesso convenuto tra le istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio.
7. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a confermare il suo accordo e a suggerire al Consiglio<sup>1011</sup> di approvare, tra i punti "A" di una delle prossime sessioni, con il voto contrario dell'Ungheria e della Polonia e l'astensione della Repubblica ceca e della Slovacchia, la posizione del Parlamento europeo che figura nel documento PE- CONS 15/24.
8. Le dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale della sessione del Consiglio figurano nell'addendum alla presente nota.
9. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto legislativo è adottato.

A seguito della firma da parte della presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio, l'atto legislativo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

<sup>3</sup> GU C 9 del 12.1.2017, pag. 3.

<sup>4</sup> GU C 99 del 23.3.2021, pag. 9.

<sup>5</sup> GU C 34 del 2.2.2017, pag. 144.

<sup>6</sup> GU C 155 del 30.4.2021, pag. 64.

<sup>7</sup> GU C 185 del 9.6.2017, pag. 91.

<sup>8</sup> GU C 175 del 7.5.2021, pag. 32.

<sup>9</sup> Doc. 8576/24.

<sup>10</sup> A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

<sup>11</sup> A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.